

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI
E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA
EUROPEA**

(D.lgs.n.36/2023 e ss. m. e i.)

-Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 73 del 30-12-2025-

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA EUROPEA 1**

Capo I 5

**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO
SOGLIA..... 5**

Art. 1 5

Regole generali..... 5

Art. 2 5

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia 5

Art.3 7

Divieto di frazionamento 7

Art. 4 7

Tutela delle imprese di minori dimensioni 7

Art. 5 7

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti 7

Art. 6 8

Obblighi di trasparenza 8

Art. 7 8

Principio di rotazione 8

Art. 8 9

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche..... 9

Art. 9 10

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione..... 10

Art. 10 10

Affidamento dell’appalto 10

Art. 11 10

Stipula del contratto..... 10

Art. 12 11

Termine dilatorio 11

Art. 13 11

Esecuzione anticipata 11

Art. 14	11
Subappalto.....	11
Art. 15	12
Certificato di regolare esecuzione.....	12
Art. 16	12
Garanzie.....	12
Capo II.....	13
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	13
Art. 17	13
Affidamenti diretti	13
Art. 18	13
Contratti riservati	13
Art. 19	13
Indagini di mercato	13
Art. 20	14
Requisiti da richiedere all'operatore	14
Art. 21	14
Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	14
Art. 21-bis.....	14
Conflitto di interessi	14
Art. 22	15
Verifica della congruità dell'offerta	15
Art. 23	15
Anomalia dell'offerta	15
Art. 24	15
Controllo dei requisiti.....	15
Capo III.....	16
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	16
Art. 25	16
Procedure negoziate	16

Art. 26	16
Iter procedimentale	16
Art. 27	17
Fasi della procedura	17
Art. 28	17
Determina a contrarre.....	17
Art. 29	18
Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	18
Art. 30	18
L'indagine di mercato.....	18
Art. 31	19
L'albo fornitori	19
Art. 32	20
Elenchi di operatori presenti nel MEPA o nelle centrali di committenza di riferimento.....	20
Art. 33	21
Anomalia dell'offerta	21
Art. 34	21
Invito alla procedura	21
Art. 35	21
Contenuto della lettera d'invito	21
Art. 36	22
Criteri di aggiudicazione	22
Art. 37	22
Commissione giudicatrice	22
Art. 38	22
Verifica dei requisiti	22
Art. 39	23
Termine di conclusione della procedura negoziata	23
Art. 40	23
Entrata in vigore	23
Art.41	23
Disposizioni Finali.....	23

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sottosoglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.l. n. 209/2024. La verifica dell'assenza di interesse transfrontaliero certo è svolta dal RUP mediante valutazione sintetica basata su: valore stimato dell'affidamento; caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate); propria tecnica o ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri; esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie. Tale valutazione è resa nella determina a contrarre in forma concisa.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- a) del risultato, che impone, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, anche al fine di favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che il Comune di Cagliari debba favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di affidamento il Comune di Cagli e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali il Comune di Cagli può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale il Comune di Cagli organizza autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali il Comune di Cagli è dotato di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice appalti e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, finalizzato a scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici;

- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art.3

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici; al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art.50 del d.lgs.n.36/2023 è vietato l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Rup accertare e attestare le condizioni che non richiedono di suddividere l'appalto in lotti.

Art. 4

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalti di lavori e servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali relativi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, il quale stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto; in particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione; Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 7

Principio di rotazione

1. Il Comune di Cagliari si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente; è esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 9 del presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.
5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione"; nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto; per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente; nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto; per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:
 - per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;

- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.
7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 8

Fasce di importo degli appalti sottosoglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D1	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
D2	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
E2	dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia D2 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00 sino a € 39.999,99
C3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

E3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice
----	--

Art. 9

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano le seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
 - è verificata la qualità della prestazione resa.
2. Tali condizioni, da intendersi come concorrenti, e non alternative devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 10

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 24 del presente Regolamento; in caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 11

Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del d.lgs.n.36/2023 in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
3. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti; più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

Art. 12

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sottosoglia non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*), pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 13

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto di cui all'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre. La motivazione può essere redatta in forma sintetica, limitata agli elementi essenziali di necessità e urgenza, tenendo conto della struttura organizzativa dell'ente.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 14

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023.
2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1; gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Art. 15

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune di Cagli può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell'Esecuzione, se nominato; il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a. gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b. l'indicazione dell'esecutore;
 - c. il nominativo del direttore dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione/RUP in caso di servizi e forniture;
 - d. il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e. l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f. la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 16

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Cagli non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell'importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.
5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 17

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'Amministrazione, volta per volta, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare può ricorrere anche all'Albo comunale Fornitori laddove costituito.
5. Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 il RUP procede mediante affidamento diretto acquisendo un preventivo tramite piattaforma digitale oppure tramite Pec nei casi di impossibilità o difficoltoso ricorso alle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) previa richiesta di CIG sulla PCP di Anac, nella vigenza della deroga stabilita da ANAC con appositi Comunicati.

Art. 18

Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 19

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 20

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti i seguenti requisiti:
 - l'idoneità professionale;
 - le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 21

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. L'affidamento diretto deve svolgersi nel rispetto degli obblighi di digitalizzazione previsti nel d.lgs.n.36/2023;
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella determina a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - b) il CPV e se del caso il CUP;
 - c) il contratto collettivo applicabile;
 - d) le ragioni della scelta dell'operatore economico;
 - e) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - f) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - g) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - h) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - i) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - j) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - k) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - l) gli elementi essenziali del contratto;
 - m) la copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. In caso di affidamento diretto è obbligatorio riportare nella decisione/determina a contrarre l'attestazione di congruità del RUP relativa all'offerta economica.

Art. 21-bis

Conflitto di interessi

1. Il RUP ed ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione attesta l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, mediante dichiarazione sintetica. Tale dichiarazione non comporta oneri aggiuntivi, essendo redatta in forma semplificata e resa una sola volta per ciascuna procedura.

2. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Art. 22

Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori/Servizi/Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
3. La congruità del prezzo può essere dimostrata alternativamente mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, mediante comparazione dei listini di mercato, mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, nonché mediante l'analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni.

Art. 23

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 24

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; il Comune di Cagli, procederà alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio con le specifiche modalità previste nella sez. rischi corruttivi e trasparenza del PIAO o con altra modalità predeterminata ogni anno, salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti

con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Cagli per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) Per gli affidamenti di valore compreso tra euro 40.000,00 e fino a euro 139.999,00 per servizi e forniture e 149.999,99 per lavori, la verifica dei requisiti avviene tramite FVOE 2.0.;

c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011 e dai *Protocolli d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici* sottoscritti con la Prefettura-Utg.

2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul "FVOE" e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni

Art. 26

Iter procedimentale

1. La determina a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.

2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 27

Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia si sviluppa su tre fasi:

1. lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo comunale fornitori laddove costituito ovvero ancora la consultazione dell'elenco degli operatori economici presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento; l'Amministrazione, di volta per volta, sceglie fra le diverse ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. la stipula del contratto.

Art. 28

Determina a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:

1. CPV, CUP, CUI;
2. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
3. il contratto collettivo applicabile
4. l'interesse che si intende soddisfare;
5. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
6. gli elementi essenziali del contratto;
7. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
8. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (avviso o albo o elenchi);
9. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
10. qualora sia previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; nella determinazione dei suddetti criteri si dovrà tener conto delle specifiche indicazioni fornite da Anac con apposito Comunicato del Presidente del 05.06.2024 e ss.m. e i.;
11. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni; nel dettaglio la motivazione deve evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
12. il criterio per la scelta della migliore offerta;
13. il nominativo del RUP e del DEC;

14. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 29

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi di operatori presenti nel mepa o in altri strumenti simili delle centrali di committenza ovvero ancora la consultazione dell'albo comunale fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 8 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi o dell'albo comunale fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 30

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti; sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - ✓ il valore dell'affidamento;
 - ✓ gli elementi essenziali del contratto;
 - ✓ i requisiti di idoneità professionale;
 - ✓ i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - ✓ qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non

discriminazione, proporzionalità e trasparenza; nella determinazione dei suddetti criteri si dovrà tener conto delle specifiche indicazioni fornite da Anac con apposito Comunicato del Presidente del 05.06.2024 e ss.m. e i.;

- ✓ sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, può essere consentito il sorteggio o altri metodi di estrazione causale degli operatori solamente nel caso in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente punto risulti impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento;
- ✓ le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante
- ✓ il RUP.

Art. 31

L'albo fornitori

1. In alternativa all'indagine di mercato gli operatori economici possono essere individuati selezionandoli dall'albo comunale fornitori che può essere costituito dal Comune di Cagli seguendo le modalità di seguito indicate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione dell'albo è reso conoscibile agli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Cagli, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
4. L'albo è articolato secondo fasce d'importo e in categorie merceologiche.
5. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare sulla base di criteri che devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza nonché conformi alle indicazioni fornite da Anac con apposito Comunicato del Presidente del 05.06.2024 e ss.m. e i.;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000.
8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per il settore lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata dal Servizio Competente, secondo le modalità previste nello specifico Avviso.
11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza semestrale.
12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite piattaforma digitale.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

14. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - abbiano commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
15. Gli elenchi sono pubblicati sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), in via permanente.
16. Senza aggravii procedurali, il RUP può annotare nell'albo fornitori brevi valutazioni sulla qualità delle prestazioni eseguite (puntualità, conformità, restituzione documentale). Tali annotazioni costituiscono strumento informale di supporto nella scelta dei futuri affidamenti.

Art. 32

Elenchi di operatori presenti nel MEPA o nelle centrali di committenza di riferimento.

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata, in alternativa all'indagine di mercato o alla consultazione dell'albo comunale fornitori, attingendo dall'elenco degli operatori economici presenti nel mepa iscritti alla specifica categoria merceologica oppure attingendo dagli elenchi delle centrali di committenza di riferimento;
2. Qualora si scelga di attingere dall'elenco degli operatori presenti nel MEPA e si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici tra quelli iscritti alla pertinente categoria merceologica, la scelta deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In tal caso, il Comune di Cagli dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Cagli oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre. 4. L'applicazione del principio di rotazione e dei criteri non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 6, del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori;
3. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti negli elenchi o in altri strumenti similari delle centrali di committenza di riferimento, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. In tal caso, il Comune di Cagli dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Cagli oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

Art. 33

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; in ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare, negli atti di gara, il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 34

Invito alla procedura

1. Una volta selezionati gli operatori economici da invitare secondo le modalità indicate negli articoli precedenti l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del mercato elettronico ("MEPA") o della piattaforma digitale di cui dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato dall'Albo fornitori, la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale e del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m) Premio di accelerazione nei lavori pubblici.

Art. 36

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 37

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata secondo quanto previsto dall'art.93 del codice.
2. La Commissione è, di regola, presieduta e composta da dipendenti del Comune di Cagli appartenenti all'area dei Funzionari ed E.Q. e dei Dirigenti in possesso di adeguate competenze professionali; della commissione può far parte il RUP.
3. In mancanza di adeguate professionalità in organico la stazione appaltante può scegliere il presidente e i componenti anche tra i funzionari di altre Amministrazioni;
3. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate; poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici assicurando la pubblicità mediante registrazione automatica della piattaforma stessa.
4. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara anche monocratico composto da personale della stazione appaltante scelto secondo criteri di trasparenza e competenza con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 38

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 39

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore, divenuta esecutiva la delibera che lo approva, decorsi quindici giorni dalla ripubblicazione all'albo pretorio;
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il regolamento comunale sui contratti approvato con delibera di C.C. n. 68 del 29-09-2008, il regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 52 del 06-11-2006 e ss. m. e i., il regolamento per istituzione dell'albo comunale fornitori di beni e servizi approvato con delibera di c.c. n. 67 del 29-09-2008 e ss. m. e i. e tutte le altre norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art.41

Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito oltre che agli affidamenti in house providing;
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 art.3, comma 1, lett.cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3 comma 1 lett.dd) del Codice) anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art.62 del Codice); restano ferme altresì le disposizioni di cui all'art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n.296;

3.Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale nonché alla normativa regionale applicabile le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

4.Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del PIAO del Comune di Cagli relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.